



COMUNICATO UFFICIALE N. 1710 DEL 29 MAGGIO 2019 TRIBUNALE FEDERALE N. 68

Deferimento da parte della Procura Federale dei tesserati Lukas Grabauskas, Deividas Poguzinskas, Maurizio Vorzillo, giocatori all'epoca dei fatti della Basket team E. Battaglia – Mortara, Alberto Baiardo, Alete Ferretti, giocatori della società Basket Team E. Battaglia – Mortara, e della società Basket Team E. Battaglia – Mortara.

Il Tribunale federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: D'Andria, Coppola
Relatore: D'Andria

Letti gli atti dell'indagine n. 37/18-19, le memorie difensive e il provvedimento del Procuratore federale, datato 27 marzo 2019, di deferimento del Sig. Lukas Grabauskas, giocatore all'epoca dei fatti della Basket Team E. Battaglia-Mortara, per la violazione dell'art. 60 R.G., *"perché si faceva promotore e partecipante attivo di combine per giocare a perdere le partite della sua squadra disputatesi il 10/11/2018 contro il Valceresio e il 2/12/2018 contro il Busto Arsizio"*; del Sig. Deividas Poguzinskas, giocatore all'epoca dei fatti della Basket Team E. Battaglia-Mortara, per la violazione dell'art. 60 R.G., *"perché partecipava alla combine organizzata dal compagno Grabauskas per giocare a perdere le partite della sua squadra disputatesi il 10/11/2018 contro il Valceresio e il 2/12/2018 contro il Busto Arsizio"*; del Sig. Maurizio Vorzillo, giocatore all'epoca dei fatti della Basket Team E. Battaglia-Mortara, per la violazione dell'art. 62 R.G., *"perché, venuto a conoscenza del tentativo di combine organizzato dal compagno di squadra Lukas Grabauskas per giocare a perdere la partita del 2/12/2018 contro il Busto Arsizio, non ne informava prontamente la società e/o la Procura Federale"*; del Sig. Alberto Baiardo, giocatore della Basket Team E. Battaglia-Mortara, per la violazione dell'art. 62 R.G., *"perché, venuto a conoscenza direttamente del tentativo di combine organizzato dal compagno di squadra Lukas Grabauskas per giocare a perdere la partita del 10/11/2018 contro il Valceresio, non ne informava prontamente la società e/o la Procura Federale"*; del Sig. Alete Ferretti, giocatore della Basket Team E. Battaglia-Mortara, per la violazione dell'art. 62 R.G., *"perché, venuto a conoscenza del tentativo di combine per giocare a perdere la partita del 10/11/18 contro il Valceresio organizzato dal compagno di squadra Lukas Grabauskas, de relato dal compagno di squadra Alberto Baiardo, e direttamente dal Grabauskas per essere stato dallo stesso avvicinato prima della partita, non ne informava prontamente la società e/o la Procura Federale"*; della società Basket Team E. Battaglia-Mortara, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Paolo Riccio, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 61 R.G., *"per atti di illecito sportivo commessi da propri tesserati"*;

udita, all'udienza del 7 maggio 2019, la relazione del sostituto Procuratore federale, il quale, dopo avere ribadito quando dedotto nell'atto di deferimento, concludeva con la richiesta di applicazione per gli atleti Vorzillo e Baiardo, della sanzione concordata ex art.107, con atti rispettivamente dell'8 aprile 2019 e del 9 maggio



Segue C.U. n. 1710 del 29 maggio 2019 T.F. n. 68

2019; per l'atleta Lukas Grabauskas, della sanzione della inibizione per anni quattro, per la violazione dell'art. 60 R.G.; per l'atleta Deividas Poguzinskas, della sanzione della inibizione per anni tre, per la violazione dell'art. 60 R.G.; per l'atleta Arete Ferretti, tenuto conto delle attenuanti atipiche e della circostanza attenuante derivante dall'aver denunciato il tentativo di combine relativo alla partita del 2/12/2018 contro il Busto Arsizio, della sanzione della inibizione per giorni quaranta, per la violazione dell'art. 62 R.G.; per la società Basket Team E. Battaglia-Mortara, della sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 61 R.G.;

udito altresì il Presidente della società Basket Team E. Battaglia-Mortara, Sig. Paolo Riccio, il quale sottolineava di avere tempestivamente denunciato alla FIP i fatti oggetto del deferimento in esame e di avere altresì prontamente assunto provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti coinvolti;

rilevato che l'indagine è stata incardinata a seguito di esposto presentato alla FIP dal Presidente, Sig. Paolo Ricco, e dall'allenatore della Basket Team E. Battaglia-Mortara, Sig. Alfonso Zanellati, nonché a seguito di segnalazione dell'Ufficio Gare FIP Lombardia in merito al tentativo dell'atleta Lukas Grabauskas, tesserato per la suddetta società, di coinvolgere il compagno di squadra Alberto Baiardo in scommesse "a perdere" dietro la corresponsione di un compenso da parte di terze persone (un amico lituano del Grabauskas avrebbe scommesso su apposito sito), con particolare riferimento alle partite del campionato regionale di serie C Gold (girone ovest) Mortara-Valceresio del 10 novembre 2018, e Mortara-Busto Arsizio del 2 dicembre 2018, dopo avere già raggiunto accordi in tal senso con i compagni di squadra Deividas Poguzinskas e Maurizio Vorzillo;

considerato che, secondo quanto denunciato nell'esposto, il Baiardo, con riferimento alla partita del 10 novembre 2018 contro il Valceresio, avrebbe avvertito immediatamente del suddetto tentativo di combine il capitano della squadra Alete Ferretti, senza tuttavia informarne la società, mentre, con riferimento alla partita del 2 dicembre 2018 contro il Busto Arsizio, avrebbe avvertito, oltre al Ferretti, anche i giocatori Stefano Pontisso e Federico Pierleoni nonché il procuratore sportivo Fabrizio Campanello, che, a sua volta, avrebbe avvisato, prima della disputa della partita, il Presidente della società, che ha poi tempestivamente denunciato il fatto alla FIP

osserva

Il Tribunale federale ritiene condivisibile la ricostruzione dei fatti come operata dalla Procura Federale.

Gli elementi di prova raccolti, sia documentali che testimoniali, indicano Lukas Grabauskas come il promotore, poi concorrente, dell'illecito sportivo finalizzato, a fronte di un compenso in denaro, alla perdita delle partite disputate il 10/11/2018 contro il Valceresio e il 2/12/2018 contro il Busto Arsizio.

Segue C.U. n. 1710 del 29 maggio 2019 T.F. n. 68

In particolare, tale circostanza trova riscontro: negli *screenshot* dei messaggi *Instagram* tra lo stesso Grabauskas ed il giocatore Baiardo, con i quali viene dal primo proposta al secondo, che rifiuta, la sconfitta intenzionale nelle due partite a fronte della corresponsione di un compenso in denaro; nelle conformi dichiarazioni rese dal Baiardo alla Procura federale; nelle dichiarazioni rese alla Procura federale dal Presidente Paolo Riccio, il quale precisava di avere notato nelle due partite incriminate un rendimento dei giocatori Grabauskas e PoguzInskas Inferiore alle loro capacità, con scelte di soluzioni improbabili e palloni persi in modo anomalo; nelle dichiarazioni rese alla Procura federale dal giocatore Federico Pierleoni, il quale riferiva che nella fase di riscaldamento prepartita contro il Busto Arsizio il Grabauskas gli proponeva di perdere la partita a fronte di un compenso in denaro, indicando come partecipi dell'accordo anche il Poguzinskas e il Vorzillo; nelle dichiarazioni rese alla Procura federale dal giocatore Alete Ferretti, il quale riferiva di avere anch'egli ricevuto dal Grabauskas la proposta di perdere la partita contro il Valceresio a fronte di un compenso in denaro.

Per la violazione commessa dal Grabauskas appare congrua la sanzione della inibizione per anni quattro, ai sensi dell'art. 60 R.G. .

Gli elementi di prova documentali e testimoniali fondano anche la responsabilità disciplinare per illecito sportivo del Deividas Poguzinskas, per aver partecipato alla combine finalizzata alla sconfitta nelle due partite del 10/11/2018 e del 2/12/2018.

In particolare, tale circostanza trova riscontro negli *screenshot* dei messaggi *Instagram* tra il Grabauskas ed il giocatore Baiardo, nei quali il primo indica il Poguzinskas come partecipe dell'accordo per la sconfitta intenzionale nelle due partite, a fronte della corresponsione di un compenso in denaro, e dalle dichiarazioni rese alla Procura federale dal Baiardo, il quale riferiva che, a seguito del provvedimento di sospensione cautelare adottato dalla società nei confronti dei giocatori coinvolti, il Poguzinskas si incontrava con il Vorzillo, il Grabauskas e lo stesso Baiardo per concordare una comune linea di condotta, ovvero quella di negare il fatto contestato.

Per la violazione commessa dal Poguzinskas appare congrua la sanzione della inibizione per anni tre, ai sensi dell'art. 60 R.G. .

Quanto al giocatore Alete Ferretti, gli elementi raccolti provano la sua responsabilità per avere omesso di denunciare il tentativo di combine organizzato dal Grabauskas con riferimento alla partita contro il Valceresio del 10/11/2018.

Il Ferretti infatti - come dallo stesso ammesso innanzi alla Procura federale - pur venuto a conoscenza dal Baiardo e dallo stesso Grabauskas del tentativo di combine, ometteva di informarne la società o di denunciare il fatto alla FIP.

Per la violazione commessa dal Ferretti appare congrua la sanzione della inibizione per giorni quaranta, ai sensi dell'art. 62 R.G. .

I giocatori Maurizio Vorzillo e Alberto Baiardo, successivamente al ricevimento dell'atto di deferimento, convenivano con la Procura federale, ai sensi dell'art. 107 R.G., l'applicazione consensuale della sanzione di 23 giorni di inibizione ciascuno per l'omessa denuncia dell'illecito sportivo (artt. 44 e 62 R.G.).

Preso atto dell'adesione della Procura federale, questo Tribunale reputa corretta la

qualificazione dei fatti contestati - per aver omesso di denunciare il tentativo di combine a perdere, nonostante sia il Baiardo sia il Vorzillo, che non ha partecipato alle partite incriminate a causa di un infortunio, ne fossero a conoscenza - e congrua la quantificazione della sanzione.

Per gli atti di illecito sportivo posti in essere dal Grabauskas e dal Poguzinskas deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 61 R.G., la società Basket Team E. Battaglia - Mortara, in quanto società per la quale gli stessi erano tesserati all'epoca dei fatti contestati.

Per tale responsabilità si reputa congrua la sanzione, contenuta nel minimo edittale, della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato in corso, tenuto conto della correttezza della condotta tenuta dal Presidente della società, Paolo Riccio, il quale, appena venuto a conoscenza del comportamento illecito dei propri tesserati, ha tempestivamente denunciato il fatto alla FIP e ha assunto nei loro confronti dapprima il provvedimento di sospensione disciplinare e successivamente - quanto ai due atleti lituani e al Vorzillo - quello di interruzione del rapporto di lavoro, collaborando poi con la Procura federale nella ricostruzione dei fatti e partecipando all'udienza innanzi questo Tribunale.

P.Q.M.

applica al tesserato Alberto Baiardo, atleta della Società BK Team Mortara, il provvedimento di inibizione per 23 giorni, fino al 30 maggio 2019 (artt. 44, 62 e 107 R.G.); applica al tesserato Maurizio Vorzillo, atleta della Società BK Team Mortara, il provvedimento di inibizione per giorni 23, fino al 30 maggio 2019 (artt. 44, 62 e 107 R.G.); applica all'atleta del BK E. Battaglia Lukas Grabauskas, il provvedimento di inibizione per anni 4, fino al 7 maggio 2023 (art. 60 R.G.); applica all'atleta del BK Team E. Battaglia, Deividas Poguzinskas, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 7 maggio 2022 (art. 60 R.G.); applica all'atleta del BK Team E. Battaglia, Alete Ferretti, il provvedimento di inibizione per giorni 40, fino al 16 giugno 2019 (art. 62 R.G.); infligge alla società BK Team E. Battaglia-Mortara n. 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'anno sportivo in corso (art. 61 R.G.).

F.to Silvia D'Andria
RELATORE

F.to Federico Romagnoli
PRESIDENTE

Roma, 29 maggio 2019

F.to Maurizio Berteza
SEGRETARIO GENERALE